

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del, da una parte, e l'Impresa..... (nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione della FORNITURA DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DEGLI AVVOLGIMENTI INTERNI DELLA DIVERTOR TOKAMAK TEST FACILITY (DTT) – LOTTO n° 1 FORNITURA DI UN SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER GLI AVVOLGIMENTI VS, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

La fornitura deve essere effettuata DDP (Incoterms) presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati, via Fermi 45, Frascati (RM).

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche PSS-SPT-59301 (rev. 1.1);

	- Specifiche Manageriali e di Qualità PSS-SPT-59302 (rev 1.0);	
	- Patto di integrità;	
	- Offerta dell'Impresa del	
	L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli allegati al	
	presente contratto che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante	
	e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna	
	a rispettare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA -	
	Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché il Codice di	
	comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale	
	dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –</u>	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema “a corpo”.	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta	
	a € (.....) - IVA esclusa - al netto del ribasso del%	
	(.....per cento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.	
	<u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto avrà la durata di 22 (ventidue) mesi a decorrere dalla data di firma	
	del contratto , con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri	
	aggiuntivi per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da	
	comunicarsi all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle	
	prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per	
	mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	<u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u>	
	Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 l'importo	

	dell'anticipazione sarà calcolato pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, oltre IVA.	
	Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione erogata, comprensiva dell'IVA versata da ENEA. Tale importo è maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.	
	L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del Progetto entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.	
	I pagamenti avverranno al raggiungimento delle seguenti milestone di cui al	

	paragrafo 3 delle Specifiche Manageriali e di Qualità:	
	M1: Emissione del First Design Report (FDR), per un importo pari al 20% del valore contrattuale, da conseguirsi entro 4 mesi dalla firma del contratto;	
	M2: Factory Acceptance Test (FAT) step-down transformer(s), per un importo pari al 10% del valore contrattuale, da conseguirsi entro 12 mesi dalla firma del contratto;	
	M3: Approvvigionamento induttanza di imbalance, per un importo pari al 10% del valore contrattuale, da conseguirsi entro 15 mesi dalla firma del contratto;	
	M4: Realizzazione dei convertitori, per un importo pari al 30% del valore contrattuale, da conseguirsi entro 18 mesi dalla firma del contratto;	
	M5: Factory Acceptance Test (FAT) dell'intero sistema, per un importo pari al 20 % del valore contrattuale, da conseguirsi entro 20 mesi dalla firma del contratto;	
	M6: Consegna della fornitura nel sito di DTT, per un importo pari al 10% del valore contrattuale, da conseguirsi entro 22 mesi dalla firma del contratto.	
	In ogni caso il conseguimento delle milestone dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025.	
	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% dell'imponibile della fattura; le ritenute saranno svincolate, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità. Le fatture dovranno riportare gli importi al netto della trattenuta applicata. L'IVA verrà calcolata sull'importo al netto della trattenuta. ENEA accetterà esclusivamente le fatture emesse con le modalità che precedono e rifiuterà, sul sistema SDI, le fatture che non prevedano la trattenuta dello 0,50%	

dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di	
trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica	
di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
delle tasse.	
L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
dall'Agenzia delle Entrate.	
A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro	
Ricerche Frascati (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: 8I8WRM .	
Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura	
elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura	
elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma	
elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
Contratto: n.;	
- N. impegno/202...;	
- CIG: A02DB13E00 CUI F01320740580202300172 CUP:	
I17G22000240001.	
ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche amministrazioni	
inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con decreto del Ministro	
dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione	

	dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei
	pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto all'applicazione dello “ <i>split payment</i> ”.
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi
	dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste
	nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio
	2008.
	L'appaltatore (o il subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese) ai
	sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato
	alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai
	sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni
	finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o
	postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la
	società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
	delegate ad operare su di essi.
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
	appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
 della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-
	appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della predetta
	legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi
	strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle
	operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico
	della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste
	dall'art. 6 della stessa legge.
	<u>ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE</u>

Fatto salvo il caso di forza maggiore o qualora il ritardo sia imputabile a ENEA, in caso di inadempienza rispetto ai termini di fornitura previsti dal presente contratto, per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille da calcolare sul valore di ciascuna milestone di pagamento ritardata (*cf.* art. 5). La somma di tutte le penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, oltre tale limite, il contratto potrà essere risolto da ENEA. L'applicazione delle eventuali penali dovrà essere portata a conoscenza per iscritto all'Impresa.

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello stato d'avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art 60 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, si attiva la clausola di revisione dei prezzi.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'Industria (Totale industria escluse costruzioni e raggruppamento energia) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente alla sottoscrizione del contratto.

L'Impresa potrà richiedere la revisione dei prezzi una sola volta per ciascuna annualità e la richiesta dovrà essere inoltrata via PEC al RUP unitamente ad eventuali documenti probatori per comprovare l'aumento dei prezzi (ad esempio

la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche).

ENEA garantisce il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 Codice.

ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva nei modi stabiliti dal comma 1, dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 pari al 10% del valore contrattuale per l'importo di € _____ (.....).

Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. Lgs. n° 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso, entro 2 anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023. Si applica l'allegato II.14 del D. Lgs n.36/2023 articoli da 36 a 39.

ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto ENEA è designato nella persona dell'ing. Alessandro Lampasi.

Il Responsabile Unico del Progetto si avvale, del Direttore dell'esecuzione del contratto designato nella persona del; quest'ultimo è preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute all'art. 31 dell'Allegato II.14 del D. Lgs n.36/2023. Il

	Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, inoltre, alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e del subappaltatore.
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al Responsabile Unico del Progetto dell'ENEA il nominativo del suo Rappresentante, quale persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti dell'ENEA.
	Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: (i) organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del Progetto dell'ENEA; (ii) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite; (iii) in caso di assenza, provvedere a nominare un suo sostituto.
	Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.
	<u>ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA</u>
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di

	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove
	devono essere svolte le attività.
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è
	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
	relazione alle attività da svolgere.
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
	<u>ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E</u>
	<u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u>
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto i nominativi
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio
	personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste
	dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale
	dipendente da ditte.
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli
	automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in
	materia.
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con
	l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La
	medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi
	imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori

a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.

ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.

La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19 del presente contratto. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 ivi richiamato.

ART. 14 - ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, collegati con le attività del presente contratto, che cagioni danni all'ENEA, al suo personale, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni diretti, prodotti e conseguenti. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni diretti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà l'appaltatore deve procedere a denunciare il

sinistro alla Compagnia assicurativa entro i termini di prescrizione previsti nella polizza stipulata-

ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Prevvia autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. n.36/2023., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara, tenuto conto in particolare delle prestazioni non subappaltabili riportate nel disciplinare di gara.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 119, comma 11, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

A sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs.

n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera

ART. 18 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.¹

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa

L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n.36/2023 (art. 94 Codice).

	di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
	In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
	La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 al Codice.	
	<u>ART. 20 – CLAUSOLA LIMITATIVA</u>	
	L'inizio delle attività, la prosecuzione delle stesse negli anni successivi al primo, e/o il loro completamento entro il 31 dicembre 2025 si intendono subordinate all'assegnazione all'ENEA dei fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).	
	Pertanto, l'ENEA si riserva di interrompere o di ridurre le attività contrattuali qualora intervengano riduzioni dei fondi PNRR che comportino conseguenti azioni di riduzione di spesa. Tale clausola non comporta alcun maggior onere	

per l'ENEA.

In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

ART. 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 22 – OMISSIS

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al precedente articolo 2, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 24 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di

qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:

1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile ("ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

2) Il trattamento dei dati richiesti all'Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità:

adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;

espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti all'Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l'instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.

5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati

ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) È sempre consentito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. (fino all'art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 27 - DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999 (come modificata dal D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004).

ART. 28 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 29 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'articolo 215 del Codice, è nominato un collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. Il Collegio è costituito da 3 membri.

I costi sono ripartiti tra le parti.

L'ENEA ha designato, nella comunicazione di aggiudicazione, quali componenti del Collegio il sig:

-

L'operatore economico ha designato quale Componente del Collegio il sig.:

-

Il Presidente è scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente entro il termine di dieci giorni dell'avvio dell'esecuzione, questo è designato entro i

successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

ART. 30 - OMISSIS

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

....., lì

L'ENEA

L'Impresa

Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 19, 20, 24 e 28 del presente contratto.

....., lì

L'Impresa

Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge

23 dicembre 1999 n. 488

come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168

(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Responsabiledell'ENEA, relativamente al contratto per l'appalto stipulato tra l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto, enella persona del, dall'altro,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191).

Roma lì,

BOZVA